

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI
DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Decreto 22 luglio 1998, n. 404.

Individuazione del dirigente incaricato della sostituzione del coordinatore dell'agricoltura in caso di assenza contemporanea del coordinatore dell'agricoltura e del coordinatore dell'ambiente, urbanistica e trasporti per periodi inferiori a 60 giorni. In applicazione dell'art. 19, comma 2, della L.R. 45/1995.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Richiamato il proprio decreto n. 340 del 10 giugno 1998 in cui si conferiva l'incarico di supplenza del coordinatore dell'agricoltura, per assenze di durata inferiore a sessanta giorni, alla Sig.a Annalisa BÉTHAZ, coordinatore dell'ambiente, urbanistica e trasporti;

Ritenuto opportuno individuare un altro dirigente incaricato di sostituire il coordinatore dell'agricoltura in caso di assenza contemporanea del coordinatore dell'agricoltura e del coordinatore dell'ambiente, urbanistica e trasporti per periodi inferiori ai sessanta giorni;

Vista la L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni recante «Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale» e, in particolare, l'art. 19, comma 2, il quale prevede che per le supplenze di dirigenti di durata inferiore a sessanta giorni, gli incarichi sono conferiti secondo i criteri e le modalità previsti dagli art. 17 e 18 della stessa legge, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale;

Visto il proprio decreto n. 514 in data 30 luglio 1997 concernente i criteri di individuazione dei dirigenti incaricati della sostituzione di dirigenti assenti per un periodo inferiore a 60 giorni, in applicazione dell'art. 19, comma 2, della L.R. 45/1995 e, in particolare, il criterio in base al quale i dirigenti di primo livello sono sostituiti da altro dirigente di primo livello;

Vista la deliberazione n. 407 in data 10 febbraio 1997 concernente la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di primo livello;

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DU PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL**

Arrêté n° 404 du 22 juillet 1998,

portant désignation du dirigeant chargé de remplacer le coordinateur de l'agriculture en cas d'absence du coordinateur de l'agriculture et du coordinateur de l'environnement, de l'urbanisme et des transports pour une durée inférieure à 60 jours, en application du deuxième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 45/1995.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu l'art. 34 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, adopté par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;

Vu l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 340 du 10 juin 1998 portant attribution des fonctions de remplaçant du coordinateur de l'agriculture, en cas d'absence d'une durée inférieure à 60 jours, à Mme Annalisa Béthaz, coordinatrice de l'environnement, de l'urbanisme et des transports ;

Considérant qu'il est opportun de désigner un nouveau dirigeant chargé de remplacer le coordinateur de l'agriculture en cas d'absence du coordinateur de l'agriculture et du coordinateur de l'environnement, de l'urbanisme et des transports pour une durée inférieure à 60 jours ;

Vu la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée, portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel et notamment le deuxième alinéa de l'art. 19, qui établit que, pour ce qui est du remplacement des dirigeants pour une période inférieure à 60 jours, les fonctions y afférentes soient attribuées suivant les critères et les modalités prévus aux articles 17 et 18 de la loi susvisée, par acte du président du Gouvernement régional ;

Vu l'arrêté du président du Gouvernement régional n° 514 du 30 juillet 1997 portant critères de désignation des dirigeants chargés de remplacer les dirigeants absents pour une période inférieure à 60 jours, en application du deuxième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 45/1995, et notamment le critère selon lequel tout dirigeant du premier grade est remplacé par un autre dirigeant du premier grade ;

Vu la délibération n° 407 du 10 février 1997 portant détermination des critères en vue de l'attribution de fonctions aux dirigeants du premier grade ;

Visto il curriculum del dirigente Sig. Edmond FREPPA, coordinatore dei lavori pubblici, infrastrutture e assetto del territorio, dal quale risulta che possiede i requisiti richiesti per sostituire il coordinatore dell'agricoltura;

decreta

1) di conferire l'incarico di supplenza del coordinatore dell'agricoltura in caso di assenza contemporanea del coordinatore dell'agricoltura e del coordinatore dell'ambiente, urbanistica e trasporti per periodi inferiori ai sessanta giorni, al Sig. Edmond FREPPA, coordinatore dei lavori pubblici, infrastrutture e assetto del territorio;

2) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 22 luglio 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Arrêté n° 405 du 22 juillet 1998,

portant attribution des fonctions de chef du détachement des sapeurs-pompiers volontaires de VALPELLINE.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT VALDÔTAIN

Omissis

arrête

à compter de la date du présent arrêté M. Erik ROBBIN est nommé chef du détachement des sapeurs-pompiers volontaires de VALPELLINE.

Le Service de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 22 juillet 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 406 du 23 juillet 1998,

portant nomination de sapeurs-pompiers volontaires dans le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT VALDÔTAIN

Omissis

arrête

à compter de la date du présent arrêté, les personnes mentionnées ci-après sont nommées sapeurs-pompiers volontaires

Vu que M. Edmond FREPPA, coordinateur des travaux publics, des infrastructures et de l'aménagement du territoire, justifie des qualités requises pour remplacer le coordinateur de l'agriculture ;

arrête

1) M. Edmond Freppa, coordinateur des travaux publics, des infrastructures et de l'aménagement du territoire, est délégué à l'effet de remplacer le coordinateur de l'agriculture en cas d'absence du coordinateur de l'agriculture et du coordinateur de l'environnement, de l'urbanisme et des transports au titre de périodes inférieures à 60 jours ;

2) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 22 juillet 1998.

Le président,
Dino VIERIN

Decreto 22 luglio 1998, n. 405.

Nomina del capo del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di VALPELLINE.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

decreta

A decorrere dalla data del presente decreto, il Sig. Erik ROBBIN è nominato capo del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di VALPELLINE.

Il Servizio protezione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 22 luglio 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 23 luglio 1998, n. 406.

Nomina di vigili del fuoco volontari nell'ambito del corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

Con decorrenza dalla data del presente decreto, sono nominati vigili del fuoco volontari del Corpo valdostano dei

res du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires et exerceront leur activité auprès des détachements suivants :

<i>Détachements</i>	<i>Sapeurs-pompiers volontaires</i>
ALLEIN	Fabio CERISE David CHEILLON Corrado COTTIN
ARNAD	Nadir CHAMPURNEY Massimo SEZIAM
AYMAVILLES	Paolo CHARRÈRE
COGNE	Davide Clemente CAVAGNET Ugo CAVAGNET Denis LANARO
DONNAS	Massimo DALBARD
GIGNOD	Carlo GAGLIARDI Marco PELLICIONI Michel PELLICIONI Roberto VIGLINO
GRESSAN	My Larbi LOUAHIDI
HÔNE-BARD	Alessandro LEDDA Luca MOLINATTI Gabriele VASER
MONTJOVET	Fabrizio BADERY Erik PÉAQUIN Valter PÉAQUIN
QUART	Massimiliano LALE DÉMOZ
RHÊMES-NOTRE-DAME	Fabrizio VAUTHIER
SAINT-VINCENT	Maurizio BACCO
VERRÈS	Alessandro CHIVINO Andrea MERCURIO Jean-Pierre ROVARINO

Le Service de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 23 juillet 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Decreto 24 luglio 1998, n. 408.

Espropriazione immobili necessari alla costruzione del parcheggio comunale in loc. Massinod, nel Comune di ROISAN. Decreto fissazione indennità.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

vigili del fuoco volontari, presso i distaccamenti a fianco di ognuno indicati, i signori:

<i>Distaccamenti</i>	<i>Vigili del fuoco volontari</i>
ALLEIN	Fabio CERISE David CHEILLON Corrado COTTIN
ARNAD	Nadir CHAMPURNEY Massimo SEZIAM
AYMAVILLES	Paolo CHARRERE
COGNE	Davide Clemente CAVAGNET Ugo CAVAGNET Denis LANARO
DONNAS	Massimo DALBARD
GIGNOD	Carlo GAGLIARDI Marco PELLICIONI Michel PELLICIONI Roberto VIGLINO
GRESSAN	My Larbi LOUAHIDI
HONE-BARD	Alessandro LEDDA Luca MOLINATTI Gabriele VASER
MONTJOVET	Fabrizio BADERY Erik PÉAQUIN Valter PÉAQUIN
QUART	Massimiliano LALE DÉMOZ
RHEMES-NOTRE-DAME	Fabrizio VAUTHIER
SAINT-VINCENT	Maurizio BACCO
VERRES	Alessandro CHIVINO Andrea MERCURIO Jean-Pierre ROVARINO

Il Servizio Protezione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 23 luglio 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Arrêté n° 408 du 24 juillet 1998,

portant détermination de l'indemnité provisoire relative à l'expropriation des immeubles nécessaires à la réalisation d'un parc de stationnement communal au hameau de Massinod, dans la commune de ROISAN.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

decreta

1) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di ROISAN e ricompresi nella zona «C4» del P.R.G.C., necessari per i lavori di costruzione parcheggio comunale in località Massinod, l'indennità provvisoria è determinata ai sensi dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, come segue:

1) DIEMOZ Alessandro
nato ad AOSTA il 23.06.1951 – propr. per 1/2
NEX Enrica
nata ad ALLEIN il 23.11.1956 – propr. per 1/2
F. 21 – map. 257 (ex 95/b) di mq. 65 – Zona C4
Indennità: L. 2.535.000

2) In caso di cessione volontaria dei terreni interessati e di contestuale accettazione dell'indennità offerta l'indennità di espropriazione sarà soggetta alle maggiorazioni prescritte dalle leggi vigenti in materia.

3) Per i terreni ricompresi nelle zone A, B, C, D, del P.R.G.C. l'ente erogante l'indennità di esproprio dovrà operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento, ai sensi dell'art. 11 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413.

4) Sono demandati all'ente espropriante gli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5) Il Sindaco del Comune di ROISAN è incaricato, ai sensi di legge, dell'offerta alle ditte espropriande dell'ammontare delle indennità provvisorie determinate con il presente provvedimento, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 24 luglio 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 24 luglio 1998, n. 411.

Lavori di ammodernamento ed allargamento della S.R. n. 21 di SARRE. Decreto di fissazione dell'indennità provvisoria.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell'espropriazione dell'immobile sito in Comune di SARRE e ricompreso nella zona Bc2 del P.R.G.C., necessario per i lavori di cui al punto 1) del presente provvedimento, l'indennità provvisoria è determinata ai

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles sis dans la commune de ROISAN, compris dans la zone «C4» du PRGC, et nécessaires aux travaux de réalisation d'un parc de stationnement communal au hameau de Massinod, l'indemnité provisoire, déterminée au sens de l'art. 5bis de la loi n° 359 du 8 août 1992, est fixée comme suit :

2) CERISE Gino
nato ad AOSTA l'08.08.1952
F. 21 – map. 256 (ex 94/b) di mq. 65 – Zona C4
Indennità: L. 2.535.490

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, l'indemnité d'expropriation fait l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) Pour ce qui est des terrains compris dans les zones A, B, C et D du PRGC, l'établissement versant l'indemnité d'expropriation doit procéder à une retenue de 20% à titre d'impôt, aux termes de l'article 11 de la loi n° 413 du 30 décembre 1991 ;

4) L'établissement expropriant est chargé de suivre la procédure prévue par le premier alinéa de l'article 16 du décret n° 504 du 30 décembre 1992 ;

5) Le syndic de la commune de ROISAN est chargé de communiquer aux propriétaires concernés, au sens de la loi, le montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrêté, au nom et pour le compte de la Présidence du Gouvernement régional.

Fait à Aoste, le 24 juillet 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 411 du 24 juillet 1998,

portant détermination de l'indemnité provisoire en vue de l'expropriation de l'immeuble nécessaire à la réalisation des travaux de modernisation et de réaménagement de la RR n° 21 de SARRE.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Aux fins de l'expropriation de l'immeuble nécessaire à la réalisation des travaux visés au premier point du présent arrêté, dans la commune de SARRE, et compris dans la zone Bc2 du PRGC, l'indemnité provisoire, déterminée au sens de

sensi dell'art. 5-bis della legge 08.08.1992, n. 359, come segue:

l'art. 5bis de la loi n° 359 du 8 août 1992, est fixée comme suit :

- 1) CANTARINI Clara
nata a COLONNA (Roma) il 27.01.1926
Fig. 26 - n. 499 (ex 65/b) di mq. 6
Indennità: L. 504.000

2) In caso di cessione e di cessione volontaria dei terreni interessati, le indennità di espropriazione ed il relativo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni previste dalle vigenti leggi in materia.

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, les indemnités d'expropriation et l'éventuelle subvention régionale y afférente font l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio Annunzi Legali della Regione e l'ammontare delle indennità determinate con il presente provvedimento verrà comunicato ai proprietari espropriandi a cura dell'Ufficio Espropri dell'Amministrazione regionale.

3) Le présent arrêté est publié par extraits au Bulletin officiel et au Bulletin des annonces légales de la Région. Le montant des indemnités fixé par le présent arrêté est communiqué aux propriétaires concernés par le bureau des expropriations de l'Administration régionale.

Aosta, 24 luglio 1998.

Fait à Aoste, le 24 juillet 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Le président,
Dino VIÉRIN

Decreto 27 luglio 1998, n. 414.

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Associazione «Scultori intagliatori valdostani», con sede in AOSTA.

Arrêté n° 414 du 27 juillet 1998,

portant reconnaissance de la personnalité morale de droit privé à l'association «Scultori intagliatori valdostani».

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

Omissis

decreta

arrête

1) È riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione «Scultori intagliatori valdostani», con sede in AOSTA - c.so Ivrea, 93;

1) Est reconnue la personnalité morale de droit privé à l'association «Scultori intagliatori valdostani» dont le siège est situé à AOSTE, 93, avenue d'Ivrée ;

2) È approvato lo Statuto dell'Associazione suddetta, quale riportato nell'atto pubblico menzionato in premessa, rep. n. 6114/17.614 del 19 gennaio 1998.

2) Sont approuvés les statuts de ladite association, tels qu'ils figurent dans l'acte public, réf. n° 6114/17.614 du 19 janvier 1998, mentionné au préambule.

Aosta, 27 luglio 1998.

Fait à Aoste, le 27 juillet 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 415 du 28 juillet 1998,

portant reconnaissance de la qualité d'agent de la sûreté publique à l'agent de police municipale de la Commune de NUS, M. Antonio LAZZONI.

Decreto 28 luglio 1998, n. 415.

Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza al Sig. Antonio LAZZONI, agente di polizia municipale del comune di NUS.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT VALDÔTAIN

Omissis

arrête

L'agent de la police municipale de la commune de NUS, M. Antonio LAZZONI, né à AOSTE le 24.03.1969, est reconnu comme agent de la sûreté publique, à titre de régularisation à compter du 15 janvier 1998, jusqu'au 31.12.1998.

Fait à Aoste, le 28 juillet 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Decreto 28 luglio 1998, n. 416.

Autorizzazione all'intitolazione di un tratto di strada e di una piazzetta in Comune di VERRÈS rispettivamente al nome del Dott. Jean-Baptiste BARREL e del Dottore della Chiesa «S. Agostino».

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
NELLE SUE FUNZIONI PREFETTIZIE

Omissis

decreta

È autorizzata, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1188, l'intitolazione della via e della piazzetta site in Comune di VERRÈS, come meglio individuate in premessa, rispettivamente al nome del Dott. Jean-Baptiste BARREL e del Dottore della Chiesa «S. Agostino».

Aosta, 28 luglio 1998.

Il Presidente
in qualità di Prefetto
VIÉRIN

Decreto 28 luglio 1998, n. 417.

Espropriazione immobili necessari alla costruzione del parcheggio comunale in loc. Chaviller di Rhins, nel Comune di ROISAN. Decreto fissazione indennità.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) L'osservazione presentata dai Sigg.ri DEVAL Luigi-

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

decreta

Al Sig. Antonio LAZZONI, agente di polizia municipale del comune di NUS, nato ad AOSTA il 24.03.1969, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, a titolo di sanatoria, a decorrere dal 15 gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1998.

Aosta, 28 luglio 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Arrêté n° 416 du 28 juillet 1998,

portant autorisation d'attribuer le nom de Jean-Baptiste BARREL et du docteur de l'Eglise saint Augustin respectivement à un tronçon de route et à une place, dans la commune de VERRÈS.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL
EN SA QUALITÉ DE PRÉFET

Omissis

arrête

Autorisation est donnée, au sens de la loi n° 1188 du 23 juin 1927, à l'effet d'attribuer le nom de Jean-Baptiste BARREL et du docteur de l'Eglise saint Augustin respectivement au tronçon de route et à la place précisées au préambule.

Fait à Aoste, le 28 juillet 1998.

Le président,
en sa qualité de Préfet
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 417 du 28 juillet 1998,

portant détermination de l'indemnité provisoire relative à l'expropriation des immeubles nécessaires à la réalisation d'un parc de stationnement communal au hameau de Chaviller de Rhins, dans la commune de ROISAN.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) L'observation présentée par M. Luigino DEVAL,

no, GERBAZ Maria Clotilde, ROLLIN Paola è accolta nei termini indicati nella deliberazione della Giunta municipale n. 11 del 2 febbraio 1998;

2) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di ROISAN e ricompresi nella zona «C10» del P.R.G.C., necessari per i lavori di costruzione parcheggio comunale in località Chaviller di Rhins, l'indennità provvisoria è determinata ai sensi dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, come segue:

1) ISABEL Maria Adelina
nata a ROISAN il 20.02.1916
F. 8 – map. 475 (ex 422/b) di mq. 160 – Zona C10
Indennità: L. 5.761.200

3) In caso di cessione volontaria dei terreni interessati e di contestuale accettazione dell'indennità offerta l'indennità di espropriazione sarà soggetta alle maggiorazioni prescritte dalle leggi vigenti in materia.

4) Per i terreni ricompresi nelle zone A, B, C, D, del P.R.G.C. l'ente erogante l'indennità di esproprio dovrà operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento, ai sensi dell'art. 11 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413.

5) Sono demandati all'ente espropriante gli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

6) Il Sindaco del Comune di ROISAN è incaricato, ai sensi di legge, dell'offerta alle ditte espropriande dell'ammontare delle indennità provvisorie determinate con il presente provvedimento, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 28 luglio 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 28 luglio 1998, n. 418.

Espropriazione immobili necessari alla costruzione del parcheggio comunale di Baravex, nel Comune di ROISAN. Decreto fissazione indennità.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di ROISAN e ricompresi nella zona «C5» del

Mmes Maria Clotilde GERBAZ et Paola ROLLIN est accueillie conformément à la délibération de la Junte communale n° 11 du 2 février 1998 ;

2) Aux fins de l'expropriation des immeubles sis dans la commune de ROISAN, compris dans la zone «C10» du PRGC, et nécessaires à la réalisation d'un parc de stationnement communal dans le hameau de Chaviller de Rhins, l'indemnité provisoire, déterminée au sens de l'art. 5bis de la loi n° 359 du 8 août 1992, est fixée comme suit :

2) ANSELMET Carlo Lorenzo
nato a DOUES il 24.06.1951 – propr. per 1/2
DIEMOZ Luciana
nata ad AOSTA il 05.11.1944 – propr. per 1/2
F. 8 – map. 473 (ex 124/b) di mq. 50 – Zona C10
Indennità: L. 1.800.380

3) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, l'indemnité d'expropriation fait l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

4) Pour ce qui est des terrains compris dans les zones A, B, C et D du PRGC, l'établissement versant l'indemnité d'expropriation doit procéder à une retenue de 20% à titre d'impôt, aux termes de l'article 11 de la loi n° 413 du 30 décembre 1991 ;

5) L'établissement expropriant est chargé de suivre la procédure prévue par le premier alinéa de l'article 16 du décret n° 504 du 30 décembre 1992 ;

6) Le syndic de la commune de ROISAN est chargé de communiquer aux propriétaires concernés, au sens de la loi, le montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrêté, au nom et pour le compte de la Présidence du Gouvernement régional.

Fait à Aoste, le 28 juillet 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 418 du 28 juillet 1998,

portant détermination de l'indemnité provisoire relative à l'expropriation des immeubles nécessaires à la réalisation d'un parc de stationnement communal de Baravex, dans la commune de ROISAN.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles sis dans la commune de ROISAN et compris dans la zone «C5» du

P.R.G.C., necessari per i lavori di costruzione del parcheggio comunale di Baravex, l'indennità provvisoria è determinata ai sensi dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, come segue:

1) GERBAZ Giacomina
nata a DOUES il 09.09.1924 – propr. per 2/3
GLAREY Franco
nato ad AOSTA il 24.01.1959 – propr. per 1/12
GLAREY Moreno
nato ad AOSTA il 04.09.1968 – propr. per 1/12
GLAREY Paolo
nato ad AOSTA il 18.04.1964 – propr. per 1/12
GLAREY Piera
nata ad AOSTA il 18.03.1952 – propr. per 1/12
F. 15 – map. 398 (ex 90/b) di mq. 68 – Pri – Zona C5
Indennità: L. 2.856.510

2) In caso di cessione volontaria dei terreni interessati e di contestuale accettazione dell'indennità offerta l'indennità di espropriazione sarà soggetta alle maggiorazioni prescritte dalle leggi vigenti in materia.

3) Per i terreni ricompresi nelle zone A, B, C, D, del P.R.G.C. l'ente erogante l'indennità di esproprio dovrà operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento, ai sensi dell'art. 11 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413.

4) Sono demandati all'ente espropriante gli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5) Il Sindaco del Comune di ROISAN è incaricato, ai sensi di legge, dell'offerta alle ditte espropriande dell'ammontare delle indennità provvisorie determinate con il presente provvedimento, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 28 luglio 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 28 luglio 1998, n. 420.

Lavori di costruzione della pista forestale del bosco di Charvaz, in Comune di LA SALLE. Decreto di fissazione indennità.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) Ai fini del l'espropriazione degli immobili siti in

PRGC, et nécessaires aux travaux de réalisation du parc de stationnement communal de Baravex, l'indemnité provisoire, déterminée au sens de l'art. 5bis de la loi n° 359 du 8 août 1992, est fixée comme suit:

2) DIEMOZ Eligio
nato a ROISAN l'08.08.1927
F. 15 – map. 400 (ex 118/b) di mq. 178 – Pri – Zona C5
Indennità: L. 7.477.335

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, l'indemnité d'expropriation fait l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) Pour ce qui est des terrains compris dans les zones A, B, C et D du PRGC, l'établissement versant l'indemnité d'expropriation doit procéder à une retenue de 20% à titre d'impôt, aux termes de l'article 11 de la loi n° 413 du 30 décembre 1991 ;

4) L'établissement expropriant est chargé de suivre la procédure prévue au premier alinéa de l'article 16 du décret n° 504 du 30 décembre 1992 ;

5) Le syndic de la commune de ROISAN est chargé de communiquer aux propriétaires concernés, au sens de la loi, le montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrêté, au nom et pour le compte de la Présidence du Gouvernement régional.

Fait à Aoste, le 28 juillet 1998.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 420 du 28 juillet 1998,

portant détermination de l'indemnité provisoire relative à l'expropriation des immeubles nécessaires à la réalisation de la piste forestière du bois de Charvaz, dans la commune de LA SALLE.

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles sis dans la

Comune di LA SALLE e ricompresi nella zona «E» del P.R.G.C., necessari per i lavori di realizzazione della pista forestale del bosco di Charvaz in Comune di LA SALLE l'indennità provvisoria ed il contributo regionale integrativo, determinati rispettivamente ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni e della legge 11 novembre 1974, n. 44 e successive modificazioni, sono determinati come segue:

commune de LA SALLE, compris dans la zone «E» du PRGC et nécessaires à la réalisation de la piste forestière du bois de Charvaz, l'indemnité provisoire et la subvention régionale complémentaire, déterminées respectivement au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la loi n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée, sont fixés comme suit :

- 1) PASCAL Ottavio
nato a LA SALLE il 21.01.1938
F. 42 n. 546 (ex 296/b) di mq. 79 (S.)
F. 42 n. 496 (ex 496/a) di mq. 398 (S.)
F. 42 n. 498 (ex 498/a) di mq. 576 (I.p.)
F. 42 n. 501 di mq. 10 (I.p.)
Indennità: L. 432.950
Contr. reg.: L. 5.309.400

2) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei terreni interessati, le indennità di espropriazione ed il relativo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni previste dalle vigenti leggi in materia.

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, les indemnités d'expropriation et l'éventuelle subvention régionale y afférente font l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio Annunzi Legali della Regione e l'ammontare delle indennità determinate con il presente provvedimento verrà comunicato ai proprietari espropriandi a cura dell'Ufficio Espropriazioni ed Usi Civici dell'Amministrazione regionale.

3) Le présent arrêté est publié par extraits au Bulletin officiel et au Bulletin des annonces légales de la Région. Le montant des indemnités fixées par le présent arrêté est communiqué aux propriétaires concernés par le service des expropriations et des droits d'usage de l'Administration régionale.

Aosta, 28 luglio 1998.

Fait à Aoste, le 28 juillet 1998.

Il Presidente
VIÉRIN

Le président,
Dino VIÉRIN

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Decreto 27 luglio 1998, n. 10.

Chiusura temporanea della pesca nella riserva turistica del Lago Verney in Comune di LA THUILE.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA
E RISORSE NATURALI

Omissis

decreta

Art. 1

La pesca nella riserva turistica del Lago Verney in Comu-

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 10 du 27 juillet 1998,

portant clôture temporaire de la pêche dans la réserve touristique du lac de Verney, dans la commune de LA THUILE.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'AGRICULTURE
ET AUX RESSOURCES NATURELLES

Omissis

arrête

Art. 1

La pratique de la pêche dans la réserve touristique du lac

ne di LA THUILE è chiusa dal giorno venerdì 31 luglio fino alle ore 12.00 di domenica 2 agosto 1998 per consentire l'effettuazione di una gara sportiva di pesca.

Art. 2

Il Corpo forestale valdostano ed il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Dipartimento legislativo e legale – Direzione Affari Legislativi per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Quart, 27 luglio 1998.

L'Assessore
PERRIN

**ASSESSORATO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA**

Decreto 16 luglio 1998, n. 110.

Iscrizioni nel Registro esercenti il commercio.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Omissis

dispone

verificati i requisiti di legge specificati in premessa, l'iscrizioni nel Registro esercenti il commercio, tenuto presso l'Assessorato dell'Industria, Artigianato ed Energia della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dei sottoelencati soggetti:

- 1) GUALDI Bruno
- 2) TRUCHET Angelica
- 3) VALENTI Claudio

Manda all'ufficio per la tenuta del Registro esercenti il commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l'avvenuta iscrizione, relativamente all'attività richiesta dai medesimi, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 luglio 1998.

L'Assessore
FERRARIS

Verney, dans la commune de LA THUILE, est interdite du vendredi 31 juillet jusqu'au dimanche 2 août 1998, 12h, afin de permettre le déroulement d'une compétition de pêche.

Art. 2

Le Corps forestier valdôtain et le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3

Une copie du présent arrêté est transmise au Département législatif et légal - Direction des affaires législatives de l'Administration régionale, en vue de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Quart, le 27 juillet 1998.

L'assesseur,
Carlo PERRIN

**ASSESSORAT
DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT
ET DE L'ÉNERGIE**

Arrêté n° 110 du 16 juillet 1998,

portant immatriculation au registre du commerce.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'INDUSTRIE, À L'ARTISANAT
ET À L'ÉNERGIE

Omissis

arrête

l'immatriculation au registre du commerce – institué à l'Assessorat de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de la Région autonome Vallée d'Aoste – des personnes suivantes, après vérification des conditions requises par la loi et mentionnées au préambule :

Le bureau responsable de la tenue du registre du commerce est chargé de notifier aux personnes concernées ladite immatriculation, relative aux activités pour lesquelles celle-ci a été demandée, ainsi que de faire publier le présent arrêté au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 16 juillet 1998.

L'assesseur,
Piero FERRARIS

Decreto 16 luglio 1998, n. 111.

Cancellazioni dal Registro esercenti il commercio.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Omissis

dispone

su richiesta degli interessati la cancellazione dal Registro esercenti il commercio, tenuto presso l'Assessorato dell'Industria, Artigianato ed Energia della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dei sottoelencati soggetti:

- 1) RORE Cristina
- 2) BONINO Armando Pietro Felice
- 3) FRANCO Stefano
- 4) FURFARO Franco

Manda all'ufficio per la tenuta del Registro esercenti il commercio di notificare ai soggetti sopraindicati l'avvenuta cancellazione, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 luglio 1998.

L'Assessore
FERRARIS

CIRCOLARI

ASSESSORATO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED ENERGIA

Circolare 21 luglio 1998, n. 27.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59». Art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Disciplina transitoria.

Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Valle d'Aosta
LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, per conoscenza, copia della circolare n. 3446 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in data 15 giugno 1998, prot. n. 525568, concernente l'oggetto.

Il Capo servizio
IPPOLITO

Arrêté n° 111 du 16 juillet 1998,

portant radiation du registre du commerce.

L'ASSESEUR RÉGIONAL
À L'INDUSTRIE, À L'ARTISANAT
ET À L'ÉNERGIE

Omissis

arrête

la radiation du registre du commerce – institué à l'Assessorat de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de la Région autonome Vallée d'Aoste – des personnes mentionnées ci-après, sur leur demande :

Le bureau responsable de la tenue du registre du commerce est chargé de notifier aux personnes susmentionnées ladite radiation, ainsi que de faire publier le présent arrêté au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 16 juillet 1998.

L'assesseur,
Piero FERRARIS

CIRCULAIRES

ASSESSORAT
DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT
ET DE L'ÉNERGIE

Circulaire n° 27 du 21 juillet 1998,

relative au décret législatif n° 114 du 31 mars 1998, portant réforme de la réglementation relative au secteur du commerce, au sens de la lettre c) du 4^e alinéa de l'art. 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997. Art. 25, alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Réglementation transitoire.

MM. et Mmes les syndics
des communes de la Vallée d'Aoste

Veillez trouver, ci-joint, pour information, un exemplaire de la circulaire du Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat n° 3446 du 15 juin 1998, réf. n° 525568, relative à l'objet en cause.

La cheffe du service,
Paola IPPOLITO

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Circolare 15 giugno 1998, n. 3446.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59». Art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Disciplina transitoria.

Agli Uffici Provinciali dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
LORO SEDI

e, p.c. Alle Regioni
Assessorato commercio
Loro sedi

Alle Province autonome di
Bolzano e Trento

Ai Commissari di Governo nelle Regioni
Loro sedi

Ai Commissari di Governo nelle Province
autonome di
Bolzano e Trento

Alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Loro sedi

All'ANCI
Via dei Prefetti 46
Roma

Nel supplemento n. 80/L della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto.

A norma dell'art. 26, comma 1, ad eccezione dell'art. 6, dell'art. 10, dell'art. 15, commi 7, 8 e 9, dell'art. 21, dell'art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e del comma 3 del medesimo articolo, le norme del decreto hanno efficacia a decorrere dal 24 aprile 1999.

Con la presente circolare, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti, si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni transitorie di cui ai predetti commi dell'art. 25.

Art. 25 comma 1

1. *«I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del setto-*

re medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561».

- 1.1 La locuzione «hanno titolo» legittima i soggetti in discorso a vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente dal 24.04.1999 e richiede, a tal fine, la sola osservanza del rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti.

Trattandosi di facoltà e non di obbligo, i suddetti soggetti possono continuare a vendere anche i soli prodotti appartenenti alle tabelle che possiedono.

- 1.2 La possibilità di vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, è garantita a prescindere dalla superficie di vendita dell'esercizio e non è subordinata all'adeguamento della iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio.

- 1.3 I titolari di autorizzazione per le tabelle merceologiche nel cui contenuto siano compresi prodotti appartenenti sia al settore alimentare che a quello non alimentare hanno titolo a porre in vendita i prodotti appartenenti ad ambedue i settori, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

- 1.4 La facoltà di vendere tutti i prodotti del settore merceologico corrispondente si applica anche a coloro che subentrino nella gestione o nella proprietà di un esercizio commerciale, nonché a coloro che ottengano una nuova autorizzazione per effetto dei disposti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25.

- 1.5 Resta fermo il rispetto dei provvedimenti eventualmente adottati dai comuni in applicazione dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15, il quale prevede che «al fine di tutelare le tradizioni locali e le aree di particolare interesse del proprio territorio i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle (...)».

Quanto sopra, considerato che il predetto art. 4 resta vigente nel periodo transitorio e che le disposizioni programmatiche e attuative da emanare ai sensi del decreto legislativo devono tenere conto dell'obiettivo di «salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale» (cfr. art. 6, comma 1, lett. d), e la possibilità di prevedere «i limiti (...) ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici» (cfr. art. 6, comma 2, lett. b).

Il rispetto delle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 4 della legge 15 resta fermo anche in tutti i casi di trasferimento ed ampliamento della superficie di vendita.

1.6 La facoltà di vendere tutti i prodotti del settore merceologico corrispondente è applicabile a coloro che svolgono l'attività di vendita su area pubblica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112, i quali la esercitano in quanto titolari di autorizzazione rilasciata in relazione alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al D.M. n. 375/1988 e all'art. 2 del D.M. n. 561/1996.

Sebbene, infatti, le disposizioni del titolo X del decreto legislativo, concernente l'esercizio dell'attività su area pubblica, siano tra quelle per le quali il predetto comma 1 dell'art. 26 prevede una efficacia posticipata, si ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 25, comma 1, considerato che la legge n. 112/1991, all'art. 7, comma 1, dispone che i soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio (...) purché esse non contrastino con specifiche disposizioni della legge (n. 112)».

1.7 La facoltà in discorso non è applicabile agli esercenti l'attività di vendita all'ingrosso, non risultando i medesimi titolari di autorizzazione in relazione alle tabelle merceologiche.

Ai sensi della legge n. 426/1971, infatti, i suddetti soggetti sono legittimati all'esercizio dell'attività previa la sola iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio la quale viene effettuata per categorie di prodotti o previa iscrizione all'albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, se esercitano l'attività di vendita dei prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici.

Decorso il periodo transitorio, comunque, anche i medesimi potranno vendere tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, considerato il combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo.

1.8 Ai fini della modificazione dell'autorizzazione non è necessaria alcuna istanza da parte dell'operatore, né alcuna comunicazione relativa all'inizio della vendita dei prodotti appartenenti al settore corrispondente.

1.9 La modificazione dell'autorizzazione prevista non va intesa come conversione della medesima la quale potrà essere effettuata solo a seguito dell'adozione della nuova modulistica prevista, dall'art. 10, comma 5, del decreto che verrà predisposta dalla scrivente amministrazione.

Fermo restando, pertanto, che l'effettuazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente prescinde dalla modificazione dell'autorizzazione, quest'ultima potrà essere attestata con l'apposizione sul titolo amministrativo di un timbro o annotazione a margine che richiami il disposto su citato.

1.10 I soggetti in possesso della tabella riservata ai titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio o di impianti di distribuzione automatica di carburanti, qualora risultino in possesso anche di altra tabella, hanno titolo a vendere tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente alla medesima.

Art. 25 comma 2

2. «A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375».

2.1 Lo strumento della comunicazione preventiva, come espressamente previsto, è applicabile nel periodo transitorio ai soli esercizi di superficie inferiore ai 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e inferiore ai 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti ed è applicabile in caso di subingresso nella gestione o nella proprietà in caso di trasferimento di sede e in caso di ampliamento della superficie fino ai limiti dimensionali in discorso.

2.2 La comunicazione, purché preceda, consente di subentrare, trasferire e ampliare l'esercizio rientrando nei limiti di superficie previsti. Ciò significa che non deve ritenersi applicabile alle fattispecie suddette il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del decreto legislativo che, peraltro, ha efficacia, come disposto dall'art. 26, comma 1, a decorrere dal 24 aprile 1999.

2.3 In caso di subingresso la disposizione richiama l'obbligo per il subentrante del possesso della iscrizione al REC secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.M. 04.08.1998, n. 375. Al riguardo si osserva che la disposizione dell'art. 25, comma 1, nel riconoscere al titolare dell'autorizzazione, per una qualsiasi delle tabelle merceologiche, il diritto a vendere tutti i prodotti del settore corrispondente, attesta implicitamente la validità del requisito della qualificazione professionale posseduta per tutto il settore merceologico. Non richiede infatti a tale fine l'adeguamento dell'iscrizione nel registro, ma solo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Di conseguenza, si fa presente di ritenere che il subingresso entro i limiti di superficie predetti possa essere consentito previa iscrizione del subentrante per una qualsiasi delle tabelle appartenenti al settore merceologico corrispondente. Ciò significa che il subentrante ha diritto alla voltura dell'autorizzazione se in possesso di iscrizione per una qualsiasi delle tabelle del settore corrispondente a, quello del dan- te causa, anche se non coincidenti.

2.4 Quanto detto al punto 2.3 in materia di possesso di iscrizione per il subentrante vale anche nel caso di subingresso nell'attività di esercizi di superficie superiore ai limiti di 150 nei comuni con meno di 10.000 abitanti e di 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti, il quale non rientra nella procedura semplificata prevista dal comma 2 dell'art. 25 e resta disciplinato dall'art. 49 del D.M. 375/1988.

2.5 La disposizione consente il trasferimento di sede degli

esercizi al di sotto dei 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti previa comunicazione al comune.

La disposizione sottrae il trasferimento dei suddetti esercizi a qualsiasi valutazione di carattere discrezionale da parte del comune e pertanto va intesa nel senso che il trasferimento può essere effettuato a prescindere dalle zone previste dal piano commerciale e dai minimi di superficie eventualmente stabiliti.

2.6 Il trasferimento di sede degli esercizi al di sopra dei limiti suddetti resta soggetto alle disposizioni vigenti della legge n. 426/1971, del D.M. 375/1989 e della legge n. 121/1997.

Al riguardo si precisa che restano possibili anche trasferimenti di sede di esercizi di dimensione superiore ai 400 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e superiore ai 1500 mq nei comuni con più di 10.000, i quali restano soggetti alle disposizioni vigenti. In tale caso, infatti, non è applicabile la sospensione delle istanze disposta dal comma 6, dell'art. 25, riguardando la medesima solo «le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli art. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426,» le quali sono finalizzate, come espressamente previsto dai predetti articoli, «all'apertura» nei comuni con meno di 10.000 abitanti di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di 400 mq e, negli altri, di centri commerciali al dettaglio e di esercizi di vendita superiori ai 1.500 mq.

2.7 La disposizione sottopone a comunicazione preventiva l'ampliamento fino a 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e fino a 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti. Considerato il tenore della disposizione, l'ampliamento entro i limiti dimensionali prescritti è sottratto ad ogni valutazione discrezionale da parte del comune (per quanto concerne gli aspetti commerciali) e quindi prescinde dalle disposizioni eventualmente previste in materia di ampliamento nel piano commerciale.

2.8 Resta fermo che gli ampliamenti che superano i limiti dimensionali previsti nonché gli ampliamenti degli esercizi con superficie superiore ai medesimi nonché quelli che superino la soglia prevista per i nulla osta regionali sono possibili a norma delle disposizioni della legge n. 426/1971, del D.M. 375/1988, della legge n. 121/1997 nonché al disposto di cui all'art. 2, comma 90, della legge n. 662/1996.

Ciò significa che nel caso di esercizi di superficie superiore ai predetti limiti resta ferma la possibilità di usufruire dell'ampliamento fino al 20% della superficie originaria previa comunicazione ai sensi del predetto comma 90 e che per ampliamenti superiori resta ferma la necessità di ottenere l'autorizzazione da parte del comune competente la quale può essere rilasciata solo se le disposizioni relative agli ampliamenti del piano commerciale o, in mancanza di esso, le condizioni del mercato lo consentano (cfr. al riguardo il punto 4.3).

Anche in tema di ampliamento, si richiama l'attenzione sul fatto che il nulla osta regionale è previsto dagli artt. 26 e 27 della legge n. 426/1971 in caso di apertura e non è richiesto per l'ampliamento della superficie di vendita, «salvo che per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente siano raggiunti i limiti di cui agli articoli stessi» (cfr. art. 48, comma 6, del D.M. 375/1988): in tal caso, ovviamente, restano fermi ai fini dell'eventuale rilascio, il rispetto delle disposizioni del piano commerciale, o in mancanza di esso, delle condizioni del mercato, nonché la competenza dell'ente regionale demandato dal predetto art. 48 ad esprimere il proprio consenso.

Non è applicabile, pertanto, in caso di ampliamento della superficie di vendita oltre i limiti previsti dagli artt. 26 e 27 della legge n. 426/1971, la sospensione delle domande disposta dal comma 6 dell'art. 25.

Art 25 comma 3

3. «Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzati preesistenti».

3.1 La locuzione «La superficie del nuovo esercizio deve essere pari alla somma (...)» va interpretata come riferimento a quella massima concedibile.

La disposizione infatti, nel concreto, intende consentire nei comuni con meno di 10.000 abitanti di concentrare l'attività di due esercizi che alla data di pubblicazione del decreto risultino in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426 per i generi di largo e generale consumo (i quali ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.M. n. 375/1988 sono quelli appartenenti alle tabelle I, Ia, II, VI, e IX) e con superficie inferiore a 150 mq ed avere diritto al rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio fino ad un massimo di superficie di 300 mq.

Nel caso di concentrazione di tre esercizi la superficie massima ottenibile è 450 mq, nel caso di quattro 600 mq e così via fino a un massimo di 1500 mq raggiungibili con l'accorpamento di dieci esercizi.

Nei comuni con più di 10.000 abitanti l'operazione su descritta è possibile con esercizi di superficie inferiore a 250 mq, con superficie massima raggiungibile pari alla somma dei multipli di tale soglia riferiti al numero degli esercizi accorpati: la concentrazione di due esercizi comporta la possibilità di raggiungere 500 mq, quella di tre 750 mq, quella di quattro 1000 mq e così via fino al limite di 1500 mq ottenibili, ovviamente a seguito di concentrazione di almeno sei esercizi.

Ciò premesso, si osserva che la concentrazione disciplinata dal comma 3 dell'art. 25, e quindi solo nel caso di esercizi con superficie entro i limiti previsti dalla disposizione, può essere effettuata da un operatore già titolare di due o più autorizzazioni per le tabelle merceologiche prescritte, dall'operatore che titolare di un'attività subentri in un'altra o più per usufruire del meccanismo della concentrazione, nonché da un soggetto che subentri nell'attività di almeno due esercizi con le caratteristiche richieste.

Resta fermo, in caso di subingresso ai fini della concentrazione, quanto detto al punto 2.3 in merito al possesso della iscrizione al REC del subentrante.

3.2 Considerato che l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio risultante dalla concentrazione è rilasciata ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto n. 114/1998 e non ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, non si ritiene applicabile l'ampliamento automatico fino al 20% della superficie previsto dal comma 90 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che fa esplicito riferimento al predetto art. 24.

3.3 Il limite massimo della superficie ottenibile mediante il meccanismo della concentrazione è fissato a 1.500 mq a prescindere dalla consistenza demografica del comune nel quale viene effettuato. Ciò significa che esso è raggiungibile anche nei comuni con meno di 10.000 abitanti e che, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione, esso prescinde dal nulla osta regionale qualora nei suddetti comuni si superi il limite dei 400 mq.

Art. 25 comma 4

4. «Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, è sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al comma 3».

4.1 Il tenore della disposizione impone all'organo competente di esprimersi nel merito della istanza entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto.

Resta ferma, nel caso in cui non si esprima entro detto termine, l'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso previsto dall'art. 3, comma 1, del DPR 18.04.94 n. 384.

4.2 In caso di rilascio, l'autorizzazione deve fare riferimento alle tabelle richieste con l'utilizzo della modulistica vigente, ferma restando la facoltà per il soggetto che la ottiene di usufruire del disposto di cui all'art. 25 comma 1.

4.3 Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971 «L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti (..) sono soggetti ad autorizzazione» la quale è rilasciata «con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano» commerciale e,

«fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione e all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio e l'ampliamento o il trasferimento risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della (..) legge».

Ciò premesso, si osserva che, ove non si prevedano specifiche disposizioni nel piano commerciale o in assenza di esso, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio non può contrastare con i principi generali di cui all'art. 11 della legge: ciò significa che essa dipende in ogni caso anche da una valutazione della congruità o meno dell'iniziativa del privato rispetto alla situazione del mercato.

Quanto sopra vale anche nel caso di istanza di rilascio per l'apertura di un esercizio di vendita di generi non appartenenti a quelli di largo e generale consumo per la quale, proprio in considerazione del fatto che il rilascio non dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge ma dalla valutazione suddetta, la scrivente non ha ritenuto applicabile il regime della denuncia di inizio di attività (cfr. circolare 7 novembre 1994, n. 3334).

4.4 La sospensione della presentazione delle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio non riguarda, come già precisato, le istanze relative al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di vendita le quali restano disciplinate, nei termini già precisati nella presente circolare, dalla legge n. 426/1971, dal D.M. 375/1988, dalla legge n. 121/1997 e dalla legge n. 662/1996, salvo i casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25.

4.5 La sospensione della presentazione delle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio va intesa nel senso che le domande pervenute a decorrere dal 24 aprile 1998 (data di pubblicazione del decreto) devono essere restituite al richiedente in quanto irricevibili.

4.6 Si ritiene che la sospensione della presentazione della domanda non riguardi le istanze di rilascio all'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 mq. nel quale si intenda concentrare l'attività di almeno quattro esercizi dello stesso settore merceologico ed operanti nello stesso comune da almeno tre anni, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 1 ottobre 1982 n. 697 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come da ultimo prorogato dal D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 e come modificato dal comma 89 dell'art. 2 della legge n. 662/1996.

Detta concentrazione, infatti, sostanzia una fattispecie specifica non prevista dall'art. 24 della legge n. 426/1971 ed introdotta dalla citata legge n. 121/1987.

Ovviamente, la disposizione relativa alla concentrazione disciplinata dalla legge n. 121/1987 risulta applicabile nel caso di esercizi autorizzati per tabelle diverse da quelle appartenenti ai generi di largo e generale consumo: nel caso

di queste ultime, infatti, risulta più favorevole la disposizione contenuta nel decreto legislativo che non richiede i tre anni di attività e il limite di appartenenza degli esercizi allo stesso settore merceologico.

4.7 La sospensione della presentazione delle domande non riguarda quelle per il rilascio dell'autorizzazione relativa alle tabelle riservate ai titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica di carburanti di cui all'art. 56, comma 9, del D.M. n. 375/1998.

Il rilascio di dette autorizzazioni infatti, consente a soggetti, già abilitati all'esercizio dell'attività di vendita di determinati prodotti sulla base di leggi speciali, di ampliarla con altri compatibili e complementari con essi.

4.8 La sospensione della presentazione delle domande non riguarda, altresì, quelle per il rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'art. 41, comma 11, del D.M. 375/1988 le quali «sono, rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale, nè a quelle previste dai piani comunali (...)».

Come risulta chiaramente dalla disposizione su citata, l'autorizzazione temporanea non è rilasciata secondo la procedura prevista dall'art. 24 dalla legge 426/1971.

4.9 La sospensione della presentazione delle domande si applica, invece, a quelle per il rilascio delle autorizzazioni stagionali considerato che, ai sensi dell'art. 41, comma 10, del D.M. n. 375/1988, «il rilascio e la validità di tale autorizzazione sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali».

Si osserva, però, che la sospensione non è applicabile alle autorizzazioni stagionali già rilasciate alla data di pubblicazione del decreto o per effetto del primo periodo del comma 4 dell'art. 25, le quali, visto il disposto del predetto comma 10, possono essere attivate anche nel corso del periodo transitorio non essendo soggette, come del resto le non stagionali, a scadenza.

Art. 25 comma 5

5. «Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del provvedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data».

5.1 Per quanto concerne le istanze presentate ai sensi degli art. 26 e 27 della legge n. 426, ossia relative all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie di vendita superiore a 400 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti, nonché di centri commerciali al dettaglio e di esercizi di vendita con superficie superiore ai 1500 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti, in corso di istruttoria alla data di pub-

blicazione del decreto, la disposizione ne prevede l'esame e la decisione con provvedimento espresso entro sei mesi da tale data, purché già trasmesse, corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, alla giunta regionale per il prescritto nulla osta entro il 16 gennaio 1998.

A parere della scrivente le istanze vanno considerate «corredate a norma» sulla base di quanto prescritto dalle indicazioni programmatiche regionali.

Il termine dei 180 giorni è da intendersi riferito al procedimento di competenza regionale, resta fermo pertanto il termine di 30 giorni fissato dall'art. 3, comma 2, del DPR n. 384/1994 per il rilascio del provvedimento comunale.

Art. 25 comma 6

6. «Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonché alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non è dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è sospesa la presentazione delle domande».

6.1 La locuzione «non è dato seguito» va intesa nel senso che il procedimento relativo alle istanze in discorso viene sospeso fino alla emanazione delle disposizioni regionali di cui all'art. 6 del decreto legislativo. Ciò significa che le domande presentate a decorrere dal 16 gennaio 1998 fino alla data di pubblicazione del decreto sono da considerarsi validamente presentate e dovranno essere esaminate fermo restando l'ordine cronologico di presentazione sulla base di quanto stabilito dalla regione.

6.2 In riferimento alla locuzione «è sospesa la presentazione delle domande» di cui all'ultimo periodo del comma 6 si fa rinvio a quanto già detto al punto 4.5 della presente circolare.

Per completezza d'informazione, in merito all'abrogazione delle disposizioni del D.M. n. 375/1988, del D.M. n. 248/1993 e della legge n. 227/1991, nella parte in cui vengono individuati gli Uffici Provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, operata dall'art. 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si fa presente quanto segue.

Il predetto decreto legislativo, ove non è esplicitamente indicato diversamente, e questo è anche il caso in esame, opera il trasferimento delle competenze alle regioni, le quali a loro volta adotteranno gli atti concernenti l'attribuzione delle competenze medesime agli enti locali.

Inoltre, come dispone l'art. 7 della legge 15 marzo 1997,

n. 59, richiamato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, saranno i previsti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a determinare la decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite.

Pertanto gli UU.PP.I.C.A., fino all'adozione dei predetti DD.P.C.M., rimangono gli organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni in parola.

Si comunica, infine, che la scrivente Amministrazione ha avviato lo studio al fine di monitorare la rete distributiva nella fase applicativa del decreto legislativo n. 114/1998 e che a breve termine informerà i soggetti in indirizzo delle modalità

stabilite per acquisire i dati necessari, richiedendone la collaborazione.

Gli UU.PP.I.C.A. sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni delle rispettive circoscrizioni e di darne la massima diffusione possibile.

Il testo della presente circolare è disponibile al seguente indirizzo INTERNET:

WW.MININDUSTRIA.IT/DGCAS/COMMERCIO/UPPICA/UPPICA.HTM.

Il Ministro
Firma illeggibile

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 29 giugno 1998, n. 2299.

Comune di RHÊMES-NOTRE-DAME. Approvazione, con modificazioni, di parte degli ambiti inedificabili ai sensi dell'art. 1 quinquies della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20.02.1998 e pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 13.03.1998.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1°) di approvare la cartografia di parte degli ambiti inedificabili (*aree boscate, zone umide, terreni ubicati a distanza inferiore di m. 10 dalle rive dei corsi d'acqua pubblici e terreni sedi di frane*) presentata dal comune di RHÊMES-NOTRE-DAME e composta dai seguenti elaborati :

ACTES DIVERS

GOVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2299 du 29 juin 1998,

portant approbation, avec modifications, de la cartographie d'une partie des zones inconstructibles de la commune de RHÊMES-NOTRE-DAME, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 10 du 20 février 1998 et soumise à la Région le 13 mars 1998, aux termes de l'art. 1^{er} quinquies de la LR n° 14 du 15 juin 1978 modifiée.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Est approuvée la cartographie d'une partie des zones inconstructibles (*aires boisées, zones humides, terrains situés à moins de 10 mètres des rives des cours d'eau du domaine public et terrains sujets aux éboulements*) présentée par la commune de RHÊMES-NOTRE-DAME et composée des pièces suivantes :

PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI INEDIFICABILI: aree boscate, zone umide e laghi, fasce a diverso grado di rischio di frana, di inondazione, di valanghe o slavine - ai sensi della L.R. del 15.06.78 n. 14 e succ. Mod.

G1	Relazione tecnica (perimetrazione ambiti inedificabili)	
G2	Carta clivometrica (su carta tecnica regionale a curve di livello)	scala 1:10.000
G3	Carta uso del suolo (su carta tecnica regionale a curve di livello)	scala 1:10.000
G4	Carta geologica (su carta tecnica regionale a curve di livello)	scala 1:10.000
G5	Carta della propensione al dissesto o della stabilità dei versanti (su carta tecnica regionale a curve di livello)	scala 1:10.000
G6	Carta delle aree inedificabili, fasce di rischio e dei vincoli idrogeologici ed ambientali (su carta tecnica regionale a curve di livello)	scala 1:10.000

G7	Carta delle aree inedificabili, fasce di rischio e dei vincoli idrogeologici ed ambientali (base catastale)	scala 1:10.000
G8	Carta delle aree inedificabili, fasce di rischio e dei vincoli idrogeologici ed ambientali (base catastale)	scala 1:2.000
G9	Carta dei vincoli, delle aree inedificabili e fasce di rischio per frana ed inondazione (su carta tecnica regionale a curve di livello)	scala 1:5.000
<i>Relazione tecnica (aree boscate)</i>		
B1	Cartografia aree boscate (su carta tecnica regionale a curve di livello)	scala 1:10.000
B2	Cartografia aree boscate (su carta tecnica catastale)	scala 1:10.000
B3	Cartografia aree boscate (su carta tecnica catastale)	scala 1:2.000

con le seguenti precisazioni e modificazioni:

- la cartografia relativa alle zone boscate - in considerazione del fatto che comporta alcune discrepanze rispetto all'individuazione del bosco ai fini della tutela paesistica e, comunque, visto che non è stata preventivamente concordata con il Servizio tutela del paesaggio dell'Assessorato ambiente, urbanistica e trasporti - non può costituire anche individuazione dei territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
- la delimitazione delle aree boscate deve essere integrata riportando sugli elaborati in scala 1:2.000 e 1:10.000 le perimetrazioni quali risultano dall'unito allegato A;
- la delimitazione dei terreni sedi di frane deve essere integrata riportando sugli elaborati in scala 1:2.000, 1:5.000 e 1:10.000 le perimetrazioni quali risultano dagli uniti allegati B e C;

2) di rinviare l'approvazione della delimitazione dei terreni a rischio di inondazioni ad avvenuta definizione dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 32/96;

3) di evidenziare che il Comune dovrà procedere alla delimitazione degli ambiti soggetti al rischio di valanghe o di slavine con le modalità e i criteri stabiliti ai sensi della L.R. 2 settembre 1996, n. 32;

4) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2) L'approbation de la délimitation des terrains sujets aux inondations aura lieu après la définition des critères visés au 3° alinéa de l'art. 12 de LR n° 32/1996 ;

3) La commune doit procéder à la délimitation des zones sujettes aux avalanches ou aux coulées de neige selon les modalités et les critères établis par la LR n° 32 du 2 septembre 1996.

4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région dès qu'elle devient applicable.

Deliberazione 20 luglio 1998, n. 2449.

Prelievo di somma dal fondo di riserva per le spese obbligatorie per l'anno 1998 e modifica della deliberazione di Giunta n. 4853 del 30.12.1997.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, della somma di lire 2.186.000 (due milioni centottantaseimila), dallo stanziamento del capitolo

Délibération n° 2449 du 20 juillet 1998,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve 1998 pour les dépenses obligatoires et modification de la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement, au titre de l'exercice budgétaire et des fonds de caisse, de 2 186 000 L (deux millions cent quatre-vingt-six mille) des crédits inscrits au cha-

69340 («Fondo di riserva per le spese obbligatorie») della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la somma stessa ad aumentare lo stanziamento del seguente capitolo di spesa del bilancio medesimo:

Cap. 33010 «Spese per autovetture di servizio e rappresentanza: fornitura carburante, manutenzione, noleggio, oneri di legge, pedaggi autostradali (comprende interventi rilevanti ai fini IVA).»

L. 2.186.000;

2) di modificare l'allegato al provvedimento di Giunta n. 4853 del 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative:

- «Servizio patrimonio»
- Ob. 082201
- Cap. 33010

Dett. 3053 «Pagamento pedaggi autostradali SAV.»
L. 2.186.000;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 20 luglio 1998, n. 2450.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l'anno 1998.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo della somma di lire 47.000.000 (quarantasettemilioni) dallo stanziamento iscritto al capitolo 69440 («Fondo di riserva di cassa») del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la stessa ad integrazione dei sottolencati capitoli di spesa per l'importo a fianco di ognuno indicato:

Cap. 39540 «Spese per retribuzione agli operai forestali addetti alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto (contratti nazionali collettivi di lavoro).»

L. 25.000.000;

Cap. 57240 «Spese per l'acquisto e la stampa di opere,

pitre 69340 («Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires») de la partie dépenses du budget prévisionnel 1998 de la Région, qui présente les disponibilités nécessaires, et l'inscription de ladite somme au chapitre de la partie dépenses dudit budget mentionné ci-après :

Chap. 33010 «Dépenses pour des véhicules de fonction et de représentation : fourniture de carburant, entretien, location, frais prévus par la loi, péages autoroutiers (y compris des actions relevant de la comptabilité IVA)»

2 186 000 L ;

2) L'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997 portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de disposition d'application, est modifiée comme suit :

- «Service du patrimoine»
- Objectif 082201
- Chapitre 33010

Détail 3053 «Paiement de péages autoroutiers à la SAV»
2 186 000 L ;

3) La présente délibération est publiée, par extrait, au Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Délibération n° 2450 du 20 juillet 1998,

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de caisse de l'année 1998.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement de 47 000 000 L (quarante-sept millions) des crédits inscrits au chapitre 69440 («Fonds de réserve de caisse») du budget prévisionnel 1998 de la Région, qui dispose des fonds nécessaires, et l'inscription de ladite somme, selon les montants indiqués, aux chapitres suivants de la partie dépenses dudit budget :

Chap. 39540 «Dépenses pour la rémunération des personnels préposés aux services forestiers et à l'entretien extraordinaire des arbres monumentaux et des châtaigniers à vocation fruitière (conventions nationales de travail)»

25 000 000 L ;

Chap. 57240 «Dépenses pour l'achat et l'impression d'œu-

monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico.»

L. 15.000.000;

Cap. 66165 «Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico.»

L. 7.000.000;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 20 luglio 1998, n. 2451.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori con prelievo dal fondo di riserva.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998:

in diminuzione

Cap. 69400 «Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (Spese di investimento).»

L. 777.894.757;

Totale in diminuzione L. 777.894.757;

in aumento

Cap. 21180 «Spese per la costruzione o adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione a valere sul fondo regionale investimenti occupazione.»

L. 91.092.960;

Cap. 21195 «Spese per la costruzione o adeguamento di case municipali a valere sul fondo regionale investimenti occupazione.»

L. 307.044.090;

Cap. 21205 «Spese per la costruzione o adeguamento di autorimesse a valere sul fondo regionale investimenti occupazione.»

L. 165.382.800;

Cap. 25002 «Oneri per l'attuazione di programmi di inve-

vres, monographies et revues à caractère culturel, scientifique et artistique»

15 000 000 L ;

Chap. 66165 «Dépenses pour l'achat et l'impression d'œuvres, monographies et revues à caractère culturel, scientifique et artistique»

7 000 000 L ;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Délibération n° 2451 du 20 juillet 1998,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte des restes à payer pour péremption administrative et réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du fonds de réserve.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l'exercice budgétaire et des fonds de caisse, les rectifications de la partie dépenses du budget prévisionnel 1998 de la Région mentionnées ci-après :

Diminution

Chap. 69400 «Fonds de réserve pour la réaffectation de sommes résiduelles périmées à des fins administratives (dépenses d'investissement).»

777 894 757 L ;

Total diminution 777 894 757 L ;

Augmentation

Chap. 21180 «Dépenses financées par le Fonds régional d'investissements-emploi pour la construction et la mise aux normes de réseaux d'égouts internes, de collecteurs d'égouts et d'installations d'épuration»

91 092 960 L ;

Chap. 21195 «Dépenses financées par le Fonds régional d'investissements-emploi pour la construction et le réaménagement de maisons communales»

307 044 090 L ;

Chap. 21205 «Dépenses financées par le Fonds régional d'investissements-emploi pour la construction ou le réaménagement de garages»

165 382 800 L ;

Chap. 25002 «Dépenses pour la réalisation de programmes

	stimento o di aiuto oggetto di contributo del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del fondo di rotazione statale - obiettivo 2 regolamento CEE n. 2052/88, P.O.P. FESR e FSE 1992/93.»	L. 213.838.267;
Cap. 37920	«Contributi a imprese e privati per interventi urgenti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche.»	L. 536.640;
	Totale in aumento	<u>L. 777.894.757;</u>

2) di riprodurre gli impegni di spesa dichiarati perenti, per l'importo reclamato dai creditori, sui competenti capitoli di bilancio secondo il sottoriportato elenco che costituisce aggiornamento degli interventi di cui all'allegato al provvedimento di Giunta n. 4853 del 30 dicembre 1997 recante «Approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative»:

– «Direzione opere edili»:

Cap. 21195 Rich. 7119 Ob. 161007	Programma di interventi FRIO di cui alla l.r. 51/1986 e successive modificazioni per il triennio 1993/95 - Adeguamento ed ampliamento del municipio di Arvier - d.g. n. 3971 del 23.04.1993	L. 307.044.090;
--	---	-----------------

Cap. 21205 Rich. 7121 Ob. 161007	Spese, relative agli anni 1994 e 1995, per la realizzazione di interventi inclusi nei programmi FRIO per i trienni 1992/94 e 1989/91 (programma integrativo) - Lavori a licitazione privata dei lavori di costruzione del parcheggio coperto nella frazione Bruil di Rhêmes-Notre-Dame - d.g. n. 645 del 28.01.1994	L. 165.382.800;
--	---	-----------------

Cap. 37920 Rich. 7122 Ob. 161007	Contributi a ditte varie per i danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi dal 23 settembre 1993 al 15 ottobre 1993, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 - d.g. n. 8405 del 21.10.1994	L. 536.640;
--	---	-------------

Cap. 25002 Rich. 7123 Ob. 161007	Lavori di ristrutturazione della cabina primaria 132/15 KV alta tensione al servizio	
--	--	--

	d'investissement ou d'aide bénéficiant d'une subvention du fonds européen pour le développement régional (FEDER) et du fonds de roulement de l'État - Objectif 2 Règlement (CEE) n° 2052/88, POP FEDER et FSE 1992/1993»	213 838 267 L ;
Chap. 37920	«Subventions en faveur des entreprises et des particuliers pour des mesures urgentes nécessaires en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels»	536 640 L ;
	Total augmentation	<u>777 894 757 L ;</u>

2) Les engagements de dépense déclarés périmés sont reportés, pour le montant réclamé par les créanciers, sur les chapitres compétents selon la liste ci-dessous, qui vaut mise à jour des interventions visées à l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997 portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application :

– «Direction du bâtiment» :

Chap. 21195 Détail 7119 Obj. 161007	«Plan des interventions FRIO visé à la LR n° 51/1986 modifiée, au titre de la période 1993/1995 - Mise aux normes et agrandissement de la maison communale d'Arvier» - DG n° 3971 du 23 avril 1993	307 044 090 L ;
---	--	-----------------

Chap. 21205 Détail 7121 Obj. 161007	«Dépenses afférentes aux années 1994 et 1995 pour la réalisation des plans FRIO au titre des périodes 1992/1994 et 1989/1991 (plan complémentaire) - Attribution, par marché négocié, des travaux de construction d'un parc de stationnement couvert au hameau de Bruil de Rhêmes-Notre-Dame» - DG n° 645 du 28 janvier 1994	165 382 800 L ;
---	--	-----------------

Chap. 37920 Détail 7122 Obj. 161007	«Subventions en faveur de diverses entreprises suite aux dommages provoqués par les phénomènes météorologiques exceptionnels de la période allant du 23 septembre 1993 au 15 octobre 1993, au sens de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986» - DG n° 8405 du 21 octobre 1994	536 640 L ;
---	--	-------------

Chap. 25002 Détail 7123 Obj. 161007	«Travaux de rénovation du poste principal à haute tension (132/15 kV) desservant le site	
---	--	--

dell'area industriale Ex Ilssa-Viola, nel comune di Pont-Saint-Martin - d.g. n. 11153 del 30.12.1993 L. 22.265.400;

Cap. 25002
Rich. 7124

Ob. 161007 Lavori di costruzione della nuova recinzione relativa all'intera area Ex Ilssa-Viola, al servizio dei nuovi insediamenti industriali in comune di Pont-Saint-Martin, nonché di altre pertinenze - d.g. n. 11180 del 30.12.1993 L. 191.572.867;

- «Direzione assetto del territorio e infrastrutture di rete»:

Cap. 21180
Rich. 7125

Ob. 163009 Attuazione dei programmi di intervento FRIO per i trienni 1989/91 (programma integrativo), 1991/93 (programma ordinario ed integrativo) e 1992/94 - Sistemazione e potenziamento rete fognaria comunale in Charvensod - d.g. n. 784 del 29.01.1993 L. 91.092.960;

3) di ordinare l'emissione dei relativi mandati di pagamento, per l'importo reclamato dai creditori, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni di impegno originarie;

4) di disporre, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Délibération n° 2455 du 20 juillet 1998,

prélèvement de crédits du «Fonds régional de solidarité pour des mesures en cas de calamités naturelles» pour l'année 1998, modification de la délibération n° 4853 du 30.12.1997.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) sont approuvés le prélèvement, au titre de l'exercice courant et des fonds de caisse, de lres 9 600 000 (neuf millions six cent) pour crédits inscrits au chapitre 37960 («Fonds régional de solidarité pour des mesures en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels») du budget 1998 de la Région, qui présente les disponibilités nécessaires, et l'inscription de ladite somme au suivant chapitre dudit budget, sous réserve de validation du Conseil régional par le biais d'une loi régionale:

industriel de l'ancienne Ilssa Viola, dans la commune de Pont-Saint-Martin» - DG n° 11153 du 30 décembre 1993 22 265 400 L ;

Chap. 25002
Détail 7124

Obj. 161007 «Travaux de construction de la nouvelle clôture du site de l'ancienne Ilssa Viola destiné à accueillir de nouveaux établissements industriels, dans la commune de Pont-Saint-Martin» - DG n° 11180 du 30 décembre 1993 191 572 867 L ;

- «Direction de l'aménagement du territoire et des réseaux infrastructurels» :

Chap. 21180
Détail 7125

Obj. 163009 «Application des plans des interventions FRIO pour les périodes 1989/1991 (plan complémentaire), 1991/1993 (plans ordinaire et complémentaire) et 1992/1994 - Réaménagement et agrandissement du réseau communal d'égouts de Charvensod» - DG n° 784 du 29 janvier 1993 91 092 960 L ;

3) Les mandats de paiement y afférents sont émis, pour le montant réclamé par les créanciers, suivant les modalités établies par les délibérations d'engagement de dépense originaires ;

4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 20 luglio 1998, n. 2455.

Prelievo di somma dal «Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi» per l'anno 1998. Modifica della deliberazione 30.12.1997, n. 4853.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, il prelievo, in termini di competenza e di cassa, della somma di lire 9.600.000 (novemilioneiseicentomila) dallo stanziamento del capitolo 37960 («Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche») del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la stessa ad aumentare lo stanziamento del sottoelencato capitolo di spesa del bilancio medesimo, con riserva di successiva convalida da parte del Consiglio regionale con legge regionale :

Chap. 37900 «Subventions en faveur des communes pour des mesures urgentes nécessaires en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels.» 9 600 000 L ;

2) l'annexe de la délibération du Gouvernement régionale n° 4853 du 30 décembre 1997 concernant l'approbation du budget de gestion pour l'année 1998 et le triennat 1998/2000 avec attribution aux structures de direction des quote-parts et des objets y afférents, est complété par l'attribution, pour les suivantes structures de direction indiquées ci-dessous, des quote-parts du budget relatives aux rectifications visées à la présente délibération:

«Direction de l'aménagement du territoire et des réseaux infrastructurés»
Objectif n° 163007
Chapitre n° 37900

Réf. n° 6649 «Subventions et remboursement de dépenses versées par la Direction de l'aménagement du territoire et des réseaux infrastructurés.» 9 600 000 L ;

3) un extrait de la présente délibération est publié au Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R. n. 6/1991, art. 19).

L'assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche - direzione ambiente informa che il comune di AOSTA in qualità di proponente ha provveduto a depositare presso l'ufficio valutazione impatto ambientale lo studio di impatto ambientale relativo al progetto di costruzione di un parcheggio cimiteriale in comune di AOSTA.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 6/1991, chiunque può prendere visione del sopraccitato studio di impatto ambientale e presentare entro il termine di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte alla direzione ambiente dell'assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche, ove la documentazione è depositata.

Il Direttore
TARTAGLIONE

Cap. 37900 «Contributi ai comuni per interventi urgenti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche» L. 9.600.000;

2) di modificare l'allegato alla delibera della Giunta regionale del 30 dicembre 1997 n. 4853 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, attribuendo alle strutture dirigenziali sottoelencate le quote di bilancio derivanti dalle presenti variazioni:

«Direzione assetto del territorio e infrastrutture di rete»

Obiettivo n. 163007
Capitolo n. 37900

Richiesta n. 6649 «Contributi e rimborso spese sostenute dalla Direzione assetto del territorio e infrastrutture di rete» L. 9.600.000;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DU TERRITOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES OUVRAGES PUBLICS

Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement (L.R. n° 6/1991, art.19).

L'assessorat du territoire de l'environnement et des ouvrages publics - direction de l'environnement informe que la commune d'AOSTE en sa qualité de proposant a déposé au bureau d'appréciation de l'impact sur l'environnement une étude d'impact concernant le projet relatif à la construction d'un parking desservant le cimetière d'AOSTE.

Aux termes du 3° alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 6/1991, toute personne est en droit de prendre vision de l'étude d'impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à dater de la présente publication au Bulletin officiel de la Région et/ou de l'affichage au tableau de la Commune intéressée, ses propres observations écrites à la direction de l'environnement de l'assessorat du territoire de l'environnement et des ouvrages publics, où la documentation est déposée.

Le directeur,
Nicola TARTAGLIONE

